

## STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO SULL'OBESITA'

### Art. 1 Finalità Generali

Le finalità generali del Centro sono:

- Ricerca nell'ambito dell'obesità;
- Trials clinici di terapie innovative sviluppati dai partecipanti all'interno della struttura convenzionata con l'Azienda sanitaria di rispettiva appartenenza;
- Attività di formazione permanente di operatori specialistici e generici;
- Il Centro intende qualificarsi come struttura scientifica di riferimento di UNIVPM, per Ricerca nell'ambito dell'obesità.

### Art. 2 — Istituzione del Centro

L'istituzione del Centro di Ricerca e Servizio sull'Obesità CIO é proposta dai seguenti Dipartimenti:

SCIENZE CLINICHE SPECIALISTICHE E ODONTOSTOMATOLOGICHE

SCIENZE CLINICHE E MOLECOLARI-

MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA

SCIENZE BIOMEDICHE E SANITA' PUBBLICA

Al Centro partecipano, in prima istanza, le strutture primarie che ne hanno proposto la costituzione. Le strutture che ad esso si vorranno successivamente aggregare, seguono in modalità di cui al successivo Art. 4.

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, come struttura organizzativa di riferimento.

### Art. 3 Funzioni del Centro

Nell'ambito delle finalità generali descritte nell'Art. 1, il Centro CIO intende:

- Sviluppare la ricerca nell'ambito dell'obesità;
- **Sviluppare Trials** clinici di **terapie innovative sviluppati** dai **partecipanti all'interno della struttura** convenzionata con l'Azienda sanitaria di rispettiva appartenenza;
- Promuovere attività di formazione permanente di operatori specialistici e generici;

### Art. 4 Adesioni al Centro

Le strutture primarie aderenti al Centro che ne hanno proposto la costituzione designano i docenti ad essi afferenti faranno e tra gli stessi e, fino ad un massimo di tre, qua li componenti del Consiglio.

Successivamente alla costituzione, al Centro possono aderire altre strutture su proposta delle strutture medesime, previa approvazione da parte del Consiglio del Centro nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento inferno.

Tali strutture designeranno, contestualmente alla richiesta di adesione, i professori ed i ricercatori che faranno parte del Centro ed i componenti del Consiglio così come stabilito nel comma 1.

Nel caso in cui i Dipartimenti, quali strutture aderenti al Centro, subiscano delle modifiche strutturali a seguito di processi di riorganizzazione, ovvero, alcuni professori o ricercatori, aderenti al Centro o i componenti in seno allo stesso, vengano trasferiti a Dipartimenti diversi da quelli facenti parte del Centro medesimo, il Consiglio delibera, su proposta delle strutture interessate, le modifiche conseguenti.

Le modifiche intervenute saranno formalizzate con Decreto Rettorale, senza che ciò comporti una modifica del presente Statuto.

#### Art. 5 - Durata

Il Centro ha una durata di cinque anni.

Esso può essere **rinnovato** con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa richiesta del Consiglio del Centro e delle strutture aderenti al Centro.

#### Art. 6 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: 1) il Consiglio; 2) il Direttore.

#### Art. 7 - Il Consiglio

Il Consiglio è costituito da:

- a) fino a un massimo di tre membri designati da ciascuna struttura proponente, scelti tra i professori e i ricercatori interessati al Centro;
- b) fino a un massimo di tre membri per ciascuna nuova struttura che aderisce successivamente.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio accademico e possono essere rinnovati.

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno.

Partecipa al Consiglio il Responsabile amministrativo della struttura cui è affidata la gestione del Centro con funzioni di segretario verbalizzante.

#### Art. 8 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

- a) elegge al suo interno il Direttore;
- b) delibera, a maggioranza dei componenti, sulle richieste di nuove adesioni, sentiti i Consigli delle rispettive strutture;
- c) delibera sulla relazione annuale predisposta dal Direttore sull'attività svolta dal Centro;
- d) assolve tutte le funzioni demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza ai Consigli dei Centri di Gestione;

- e) provvede agli adempimenti amministrativi in base alle normative vigenti;
- f) definisce le linee di sviluppo del Centro;
- g) predispone i programmi di ricerca e a tal fine definisce i criteri per coordinare l'attività del personale docente e ricercatore aderente al Centro;
- h) determina i criteri di impiego delle attrezzature e dei beni e quelli di accesso ai servizi;
- i) determina annualmente l'entità dei contributi delle strutture aderenti;
- j) approva il regolamento interno ed eventuali successive modifiche;
- k) propone ai competenti organi eventuali modifiche dello Statuto del Centro.

#### Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per ottemperare alle scadenze amministrative e alle esigenze di gestione previste dalle norme vigenti e in via straordinaria ogniqualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o su motivata richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio, per iscritto e con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta dal Direttore almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, detto termine si riduce a due giorni.

Di ogni riunione va redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.

Gli atti del Consiglio sono pubblici.

Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse interviene almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Non si detrae il numero degli assenti giustificati. Alle sedute del Consiglio possono essere invitate persone che non ne fanno parte, con diritto di parola. Gli invitati non possono prendere parte alle votazioni.

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui le normative prevedano maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del vicedirettore.

Il Consiglio, nel rispetto delle precedenti prescrizioni, può riunirsi anche in modalità telematica. Le sedute sono disciplinate secondo i principi previsti dal Regolamento delle sedute di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in modalità telematica dell'Università Politecnica delle Marche.

#### Art. 10 - Il Direttore

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo che lo compongono ed è nominato con decreto rettorale.

Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

Il Direttore può designare, di norma tra i docenti di ruolo appartenenti al Consiglio, un vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Professore più anziano in ruolo aderente al Centro convoca le elezioni del Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato o entro due mesi in caso di dimissioni o impedimento per un periodo superiore a sei mesi o altro motivo di decadenza dalla carica.

## Art. 11- Le funzioni del Direttore

Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e rappresenta il Centro;
- b) promuove lo sviluppo organizzativo, tecnico e scientifico;
- c) predispose gli atti necessari alla realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio e verifica che l'organizzazione generale del Centro sia conforme ai criteri e ai programmi stabiliti dal Consiglio stesso.

In particolare, il Direttore:

- I. é responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Centro e provvede ai relativi adempimenti secondo la normativa prevista per i Centri di Gestione;
- II. provvede all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio;
- III. cura lo svolgimento delle attività del Centro,;
- IV. organizza e coordina l'attività del Centro, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, e provvede a tutti gli adempimenti connessi alla sua gestione;
- V. predispose la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro.

## Art. 12 — Direttore Scientifico

Per lo svolgimento delle attività di ricerca del Centro, se ritenuto utile ed opportuno dal Consiglio, é possibile nominare un direttore scientifico anche tra soggetti esterni al Centro ed all'Ateneo, esperto nelle aree di ricerca scientifica del Centro.

Il direttore scientifico, condividendo le finalità di ricerca del Centro, ha funzioni consultive di natura tecnico-scientifica, formula pareri e proposte e collabora con il Consiglio nella progettazione e nella realizzazione delle attività di ricerca e formazione definite dallo stesso.

Al direttore scientifico non é riconosciuta alcuna remunerazione, ma solo rimborsi eventuali per spese effettive relative ad attività svolte per conto del Centro.

## Art. 13 - Risorse del Centro

**Personale.** Il Centro, per le proprie attività, si avvale del personale messo a disposizione dalle strutture aderenti al Centro e da altro personale nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia previste dall'Università Politecnica delle Marche

Il Responsabile amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica a cui é affidata la gestione del Centro, funge da Funzionario amministrativo del Centro con le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Ateneo per i Centri di Ricerca e Servizio.

**Attrezzature.** Il Centro dispone delle attrezzature proprie nonché di quelle messe a disposizione dalle strutture aderenti al Centro.

**Dotazione finanziaria.** I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi delle strutture aderenti al Centro e di Enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Regolamento interno Il Centro puo autofinanziarsi mediante la stipula di contratti e convenzioni, anche per attività in conto terzi

Le risorse economiche e apparecchiature, assegnate o acquisite dal Centro per il proprio funzionamento, sono indisponibili ad altre strutture, salvo diverso accordo, per tutta la durata del Centro e non possono essere richieste dalle strutture primarie neanche in caso di recesso, salvo diverso accordo. In caso di scioglimento del Centro, si applica il successivo articolo 16.

#### Art. 14 - Gestione Amministrativo-contabile

Al Centro si applica, con i limiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i Centri di Ricerca e Servizio, la disciplina di gestione amministrativo contabile definita per i Centri di Gestione dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità stesso.

Per la gestione amministrativo-contabile si avvale del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.

Negli ambiti di autonomia negoziale previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i centri di Ricerca e Servizio, il Direttore del Centro assume le funzioni di Direttore del Centro di Gestione e il Consiglio assume le funzioni del Consiglio del Centro di Gestione.

#### Art. 15 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio del Centro, approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, per quanto di loro competenza.

#### Art. 16 - Scioglimento del Centro

Il Centro si scioglie per deliberazione a maggioranza dei 2/3 del Consiglio.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 5, il Centro si scioglie quando le adesioni di cui all'art. 2 si riducano ad una. Nel caso di scioglimento, i beni del Centro saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, alle strutture dell'Ateneo, su proposta del Consiglio del Centro.

#### Art. 17 - Rinvio a normativa generale

Per tutto quanto non è previsto espressamente dal presente Statuto, al Centro si applicano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università Politecnica delle Marche, nonché la normativa universitaria di carattere generale.